



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2024 FASCICOLO II

Marina Pietrangelo

Un nuovo approccio metodologico nel Manuale per la redazione delle leggi regionali: riannodare il *drafting* formale e il *drafting* sostanziale

31 luglio 2024

IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO

CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO



Marina Pietrangelo


Un nuovo approccio metodologico nel *Manuale* per la redazione delle leggi regionali: riannodare il *drafting* formale e il *drafting* sostanziale*

SOMMARIO 1. Premessa. Sulla quarta edizione del Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi per le regioni”. – 2. Le principali novità nell'edizione 2024 del Manuale. – 2.1. Sull'Appendice III «Impiego di strumenti informatici per migliorare la qualità del testo». – 3. Verso un manuale regionale unificato “sulle (su tutte le) tecniche normative”? – 3.1. Nell'attesa di un “manuale nazionale unificato” sulle tecniche di redazione dei testi normativi. – 4. Per concludere.

ABSTRACT: The article examines the novelties of the fourth edition of the guide for the legal drafting of the Regions. Particular emphasis is placed on the enhancement of the linguistic quality of texts and its link with other legal drafting techniques.

1. Premessa. Sulla quarta edizione del Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi per le regioni”

La quarta edizione (2024) del Manuale per la redazione delle leggi regionali si pone in continuità con le precedenti, preservandone e valorizzandone tanto l'impostazione quanto i contenuti, arricchiti e sviluppati mediante l'irrobustimento di alcune sue parti e l'introduzione di nuove appendici tematiche¹. Le modifiche introdotte rispondono a una duplice esigenza:

*  Lo scritto riprende e sviluppa l'intervento tenuto in occasione della Conferenza dell'11 marzo 2024, presso la Reggia di La Venaria Reale, in cui sono stati presentati e discussi gli esiti del lavoro del Gruppo di esperti ed esperte che ha elaborato l'aggiornamento 2024 del Manuale per la redazione delle leggi regionali.

Marina Pietrangelo è Prima ricercatrice nell'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del CNR.

¹ [Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi. Manuale per le regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale](#), 4a ed., 2024 (versione provvisoria) Per la definizione di *drafting*, fra tutte, v. G.U. RESCIGNO, *Dal Rapporto Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione dei testi normativi adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali*, in *Informatica e diritto*, n. 1, 1993, 13-31: “il complesso delle regole e tecniche normative finalizzate a promuovere la buona redazione del testo, la migliore possibile nelle condizioni date” (27). La letteratura sulle tecniche normative è vastissima. Si rammentano qui almeno i primi fondamentali studi, tra cui, A. PREDIERI, *Problemi concernenti le tecniche di redazione dei provvedimenti legislativi*, Firenze, Regione Toscana, 1975; S. Bartole (a cura di), *Lezioni di tecnica legislativa*, Padova, Cedam, 1988; in R. Pagano, *Elementi di informatica legislativa*, M. D'Antonio (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*, Padova, Cedam, 1990, 479-564.; G. AMATO, *Principi di tecnica della Legislazione*, in M. D'Antonio (a cura di) *Corso*, cit., 47-68; V. FROSINI, voce *Tecniche giuridiche*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, 1992, 38 ss.; G.U. RESCIGNO, voce *Tecnica legislativa*, in *Enciclopedia giuridica*, XXX, Roma, 1993, 1 ss.; R. Pagano (a cura di), *Le direttive di tecnica legislativa in Europa*, Roma, Camera dei Deputati, 1997; Id., *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, Giuffrè, 1999 (fino alla terza ed. 2004); M. AINIS, *La legge oscura:*



aggiornare le raccomandazioni sulla base delle prassi consolidate e dell'avanzamento degli studi di settore; dall'altro, integrare lo strumentario a disposizione delle assemblee con soluzioni collegate al cosiddetto "drafting sostanziale", col fine di riannodare la qualità redazionale e linguistica del testo normativo ai profili sostanziali dell'atto². Questo secondo obiettivo - a prima lettura poco ortodosso per un "manuale di scrittura" - costituisce invero la maggiore novità dell'edizione 2024. Per la prima volta, infatti, a livello nazionale un manuale "istituzionale" sulla tecnica redazionale delle leggi accoglie e valorizza al proprio interno anche le tecniche sulla fattibilità dell'atto nel suo ciclo di vita: i processi valutativi e consultivi, gli strumenti per più una efficace comunicazione legislativa, le soluzioni per supportare la fase attuativa della legge.

2. Le principali novità nell'edizione 2024 del Manuale

Qualche cenno alle principali novità della quarta edizione. Con riguardo agli usi linguistici, sono state irrobustite le raccomandazioni sul linguaggio non discriminatorio³ e sull'uso delle

come e perché non funziona, Roma-Bari, Laterza, 1997; G.M. SALERNO, *La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Rassegna parlamentare*, n. 4, 1997, 1034 ss.; N. LUPO, *Le tecniche (e la politica) della legislazione come strumenti essenziali per il legislatore contemporaneo*, in *Iter Legis*, n. 3, 2002, 103-109; Id., *Gli sviluppi del 'taglia-leggi': per ora, molta immagine e poca sostanza*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 161-162, 2008, 7-40; G. TARLI BARBIERI, *Linguaggio e tecnica normativa. Il sistema delle fonti*, in *Parlamenti regionali*, n. 12, 2004, 132-142; P. COSTANZO, *Tecniche normative e tutela dei diritti fondamentali*, in A. RUGGERI ET AL., *Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2007, 15 ss.; Id. (a cura di), *La qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento: strumenti e tecniche nella XVI legislatura*, Napoli, Jovene, 2011; M. De BENEDETTO, N. RANGONE, M. MARTELLI, *La qualità delle regole*, Bologna, Il Mulino, 2011; R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma, Camera dei deputati, 2012; N. Lupo, L. Scaffardi (a cura di), *Comparative Law in Legislative Drafting*, The Hague, Eleven International Publishing, 2014. Per fare il punto sullo stato dell'arte, da ultimo e fra i molti, v. la raccolta di scritti *Le circolari di drafting, vent'anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento*, speciale della rivista [Osservatorio sulle fonti](#), n. 1, 2022, 327-520.

²Sull'esigenza di aggiornare le regole e raccomandazioni del *drafting* formale "anche allo scopo di" di affinare le tecniche del *drafting* sostanziale, v. C. DEODATO, *Le ragioni di nuove istruzioni e raccomandazioni sulla qualità della regolazione: una rinnovata attenzione per il drafting sostanziale*, in [Osservatorio sulle fonti](#), n. 1, 2022, 423-446. L'A. scrive: "L'esigenza di una revisione delle istruzioni di drafting, contenute nelle Circolari adottate ormai vent'anni fa, appare, tuttavia, per molti versi, non più eludibile. E non solo per la necessità di aggiornare le regole del drafting formale, al fine di colmare alcune lacune e di migliorare i canoni di scrittura delle norme funzionali ad istanze di intellegibilità e di chiarezza delle disposizioni, ma, (e, forse, soprattutto), anche allo scopo di integrare e affinare le indicazioni attinenti al drafting sostanziale" (425). Sulla stretta relazione tra forma e sostanza per il miglioramento della qualità normativa, v. ampiamente gli studi di H. XANTHAKI, *Drafting Legislation. Art and Technology of Rules for Regulation*, Oxford, Hart Publishing, 2014; U. Karpen, H. Xanthaki (a cura di), *Legislation in Europe. A Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners*, Oxford, Hart Publishing, 2017; M. MOUSMOUTI, *Designing effective legislation*, Cheltenham, Edward Elgar, 2019.

³Sul linguaggio non discriminatorio nei testi normativi, v. F. BAMBI, *Se sia bene applicare le regole della lingua di genere alla lingua del diritto*, in *Cultura e diritti*, n.1, 2015, 39 ss.; volendo, anche per una prima ricognizione



parole straniere⁴; ed è stato predisposto un catalogo unificato di formule standardizzate delle disposizioni, elaborato a partire dai formulari già in uso presso alcuni Consigli regionali⁵. Mediante l'innesto di nuove Appendici nel manuale originario, sono state valorizzate alcune pratiche consolidate per il miglioramento della qualità sostanziale dell'atto, che peraltro rispondono a istituti giuridici già normati nel nostro ordinamento. Rientrano in questa seconda categoria le proposte per un modello di scheda informativa sulla norma, a supporto dell'attività di comunicazione legislativa⁶; le raccomandazioni per l'inserimento nell'articolato

comparata degli indirizzi contenuti nelle circolari sul *drafting* normativo, M. PIETRANGELO, [Genere e linguaggio giuridico](#), in [tecniche normative](#), 1° gennaio 2018. Sugli usi non discriminatori nei testi amministrativi, v. A. SABATINI, *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, in A. Sabatini (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1987; C. ROBUSTELLI, *Lingua e identità di genere*, in *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata*, XXIX, 2000, 507 ss.; ID., *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, con prefazione di N. Maraschio, *Progetto Genere e linguaggio. Parole e immagini della comunicazione*, Firenze, Comune di Firenze, 2012; S. CAVAGNOLI, *La lingua di genere e il suo rapporto con il linguaggio giuridico italiano. Riflessioni introduttive*, in *Cultura e diritti*, n. 4, 2013, 55 ss.. Per uno studio più ampio di casi di "diseguaglianze formali di genere presenti nel diritto italiano contemporaneo", v. F. POGGI, *Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, in [Diritto & questioni pubbliche](#), n. 2, 2015, 28 ss. Sulla relazione tra usi linguistici discriminatori e protezione dei diritti fondamentali, v. B. MALAISI, *Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico*, in [federalismi.it](#), n. 9, 2011, 1 ss.; M. D'AMICO, *Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere*, in M. Brambilla, M. D'Amico, V. Crestani, C. Nardocci (a cura di), *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, Milano, Franco Angeli, 2021, 15 ss.; ID., *Linguaggio discriminatori e garanzie costituzionali*, in [Rivista AIC](#), n. 1, 2023, 198-254.

⁴ Sulle parole straniere nei testi giuridici e istituzionali, v. SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI, *L'uso dei termini stranieri nei testi legislativi*, a cura di Stefano Marci, giugno 2018. In letteratura, v. R. GUALDO, *Gli accoppiamenti maliziosi: scambi e contatti di lingua, e altro, tra italiane e inglesi*, Firenze, Cesati, 2019; R. BOMBI, *Anglicismi e comunicazione istituzionale*, Roma, Il Calamo, 2019; L. PEGORARO, *Integrazione, globalizzazione e sfide traduttive nel diritto pubblico comparato*, in B. Pozzo, F. Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia. Atti del Convegno di studi, Firenze, 1° ottobre 2010*, Firenze, ed. Accademia della Crusca, 2010; J. VISCONTI, *Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana*, ivi, 185 ss.; M. GUGGEIS, *L'influenza dell'Unione Europea e le novità introdotte dal Trattato di Lisbona*, ivi, 207 ss.; L. TAFANI, *Tra slogan e norme: gli anglicismi nella lingua italiana del diritto e della comunicazione istituzionale. Terminologie e comunicazione istituzionale, tra multilinguismo e traduzione*, in [Publifarum](#), n. 31, 22 marzo 2020.

⁵ Sul percorso di sperimentazione di formule standardizzate nei Consigli regionali, v. F. RIZZO, [Formulazione standardizzata di disposizioni normative di uso ricorrente nella legislazione regionale](#), relazione al ForumPA, 9 maggio 2001, pubblicata qui; G. PETROCELLI, F. RIZZO, *L'adozione di standard per norme regionali ricorrenti*, in *Iter Legis*, 2000-2001, 37 ss.; M. CECCATO, *Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni*, in *Informatica e diritto*, n. 1, 2016, 153-186, spec. 161 ss.

⁶ Per la comunicazione legislativa, v. la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). Per approfondimenti, v. CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, [I Consigli per la comunicazione legislativa](#), 2005; R. DI FILIPPO, *La comunicazione legislativa come risorsa e opportunità*, in *Parlamenti regionali*, n. 12, 2004, 220-227; R. LIBERTINI, *La comunicazione legislativa. Dalla forma alla sostanza del messaggio legislativo*, n. 1-2-, 2008, 223-233; G. PASTORE, *L'arte della lingua sta nell'essere inteso: la comunicazione legislativa*, in *Sociologia del diritto*, n. 3, 2010, 152-161; volendo, M. PIETRANGELO, [Brevi osservazioni sulla comunicazione legislativa \(a partire dal](#)



di una specifica clausola formativa, a beneficio della fase attuativa della legge e quindi della sua sostenibilità amministrativa⁷; i focus sugli strumenti per la valutazione dell'impatto delle norme e sui metodi per lo svolgimento delle consultazioni all'interno del ciclo regolatorio⁸, l'approfondimento sugli usi dell'intelligenza artificiale a supporto della decisione legislativa⁹.

Le novità sugli usi linguistici sono nella versione aggiornata dell'Allegato D (Esempi e spiegazioni per l'applicazione delle regole) della Parte I, mentre le formule standardizzate sono inserite nell'Allegato F (Formule standardizzate per la redazione) della parte II. Il *drafting* sostanziale entra nel Manuale con cinque nuove appendici: I (La valutazione degli impatti della legislazione regionale), II (Le consultazioni pubbliche), III (Impiego di strumenti informatici per migliorare la qualità del testo normativo), IV (Comunicazione istituzionale pubblica), V (Clausole formative).

[“Decalogo sulla qualità normativa approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana”](#)), in [tecniche normative](#), 24 aprile 2016.

⁷ Nel Preambolo del Manuale che contiene i *Principi per la redazione dei testi normativi* è stato introdotto il nuovo “principio di sostenibilità amministrativa”: “6 bis. Un testo risponde al principio di sostenibilità amministrativa quando è formulato in modo che le pubbliche amministrazioni possano concretamente ed efficacemente applicarlo.”

⁸ Per le attività di valutazione preventiva e successiva, comprensive delle attività di consultazione, v. a livello regionale le leggi sulla qualità della normazione, che disciplinano AIR, VIR, ATN e clausole valutative. Sulle attività di valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riguardo per l'ordinamento regionale, cfr. la documentazione disponibile sul sito del progetto [CAPIRE](#) (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), sostenuto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, col fine di “promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative”, sotto il coordinamento dell'ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche). Molti gli studi al riguardo tra cui i primi rilevanti A. BARETTONI ARLERI, *Fattibilità e applicabilità della legge*, Rimini, Maggioli, 1983; G.U. RESCIGNO, *Problemi politici-costituzionali di una disciplina delle tecniche di redazione e del controllo di fattibilità delle leggi*, in *Le Regioni*, 1985, 270 ss.; E. Catelani, E. Rossi (a cura di), *L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN) nell'attività normativa del governo*, Milano, Giuffrè, 2003; G. Mazzantini, L. Tafani (a cura di), *Osservatorio AIR. L'analisi d'impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2020*, Napoli, Editoriale scientifica, 2021; E. GRIGLIO, *La valutazione delle politiche pubbliche in Parlamento: riflessioni comparate e note sull'esperienza del Senato*, in [federalismi.it](#), n. 3, 2019, 203-223.

⁹ Sugli impatti dell'intelligenza artificiale nel procedimento legislativo, da ultimo, v. A. CARDONE, “Decisione algoritmica” vs decisione politica? A.I., Legge, Democrazia, Napoli, Editoriale scientifica, 2021; ID, *Algoritmi e ICT nel procedimento legislativo: quale sorte per la democrazia rappresentativa?*, in [Osservatorio sulle fonti](#), n. 2, 2022, 357-382; E. Borghetto, R. Ibrido (a cura di), *Tecnica legislativa ed innovazione tecnologica*, numero speciale di [Osservatorio sulle fonti](#), n. 2, 2022, 291-428; E. GRIGLIO, C. MARCHETTI, *La “specialità” delle sfide tecnologiche applicate al drafting parlamentare: dal quadro comparato all'esperienza del Senato italiano*, in [Osservatorio sulle fonti](#), n. 1, 2023, 361-386, con ampia rassegna comparata dello stato dell'arte a livello parlamentare.



2.1. Sull'Appendice III «Impiego di strumenti informatici per migliorare la qualità del testo»¹⁰

La nuova Appendice III sull'*Impiego di strumenti informatici per migliorare la qualità del testo normativo* valorizza e “rilancia”, se necessario, l’approfondimento sull’uso delle applicazioni informatiche già presente nella edizione 2007 del Manuale¹¹. Le indicazioni del 2007 a loro volta facevano seguito a un lavoro di anni, a partire almeno dal Seminario di Palermo del 1989, organizzato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), la struttura che raccoglie i funzionari e le funzionarie di consigli e giunte regionali, che sin dalle origini “animano” il Manuale¹². In quell'occasione si discusse anche del collegamento tra *drafting* e informatica, con una intuizione che venne coltivata nel tempo fino ad essere accolta nella terza edizione del Manuale. Nel 2007, infatti, fu accluso al Manuale, che conservava l'architettura originaria, un documento intitolato “Impiego di strumenti informatici per il controllo della qualità linguistica del testo normativo”, che riferiva sui possibili usi dell'informatica nella fase di controllo *ex post* del testo già redatto, come verifica di conformità alle regole del Manuale, e per il reperimento dei testi raccolti nelle banche dati normative¹³. Il documento prospettava alcune linee d'intervento, che negli anni sono state accolte ma solo nelle assemblee con un più avanzato livello complessivo di digitalizzazione.¹⁴ Nel contesto attuale ancora disomogeneo, l'Appendice conferma le indicazioni pregresse, ma le aggiorna sulla base dello stato dell'arte istituzionale e degli sviluppi della ricerca di settore. Il documento promuove, suggerisce, indirizza, evidenziando due aspetti ancora trascurati. Il primo riguarda l'esigenza di un coordinamento tecnico-operativo tra le assemblee specifico

¹⁰ Nella Conferenza di presentazione della nuova edizione del Manuale dell'11 marzo 2024 chi scrive ha avuto l'incarico di riferire a nome del gruppo di lavoro sulle integrazioni in materia di “impiego degli strumenti informatici” (Appendice III).

¹¹ Manuale, Terza edizione, 102-107.

¹² Su cui v. AA.VV., *Fonti, tecniche legislative e fattibilità delle leggi: materiale preparatorio per le relazioni tenute al Seminario di Palermo del 27-29 aprile 1989*, Quaderni del Servizio studi legislativi e promozione culturale dell'Assemblea regionale siciliana, Palermo, 1992.

¹³ Tra i primi applicativi per il drafting legislativo si ricordano qui *Iperinflex* e *Lexedit*, progettati e sviluppati agli inizi degli anni 90 presso l'Istituto per la documentazione giuridica (IDG, oggi IGSG) del Consiglio nazionale delle ricerche; e l'ambiente di normazione *Norma-Editor*, elaborato dal Cirsfid dell'Università di Bologna. Sulle prime applicazioni della informatica legislativa (legimatica) v. C. BIAGIOLI, P. MERCATALI, *Per la redazione automatica dei testi legislativi*, in *Informatica e diritto*, n. 1, 1990, 111 ss.; C. BIAGIOLI, P. MERCATALI, G. SARTOR, *Elementi di legimatica*, Padova, Cedam, 1993; P. MERCATALI, *Verso una nuova disciplina: la legimatica. Relazione al Seminario IDG-CIRFID “Tecnica della legislazione: metodologie e strumenti informatici”*, Bologna 4 maggio 1992, in *Informatica e diritto*, n. 1, 1993, 43-52; M. PALMIRANI, *Norma-System: un sistema informatico per la gestione del ciclo di produzione normativa*, in *Notiziario di informatica*, 3, 2000, 3 ss. Sullo stato dell'arte attuale, si rinvia all'accurata ricostruzione in E. GRIGLIO, C. MARCHETTI, *La “specialità” delle sfide tecnologiche*, cit.

¹⁴ Sul punto, volendo M. PIETRANGELO, *Tecniche normative e informatizzazione nelle assemblee legislative regionali*, in [Osservatorio sulle fonti](#), n. 2, 2022, 322-336



sull'informatica legislativa, per censire e condividere buone pratiche, soluzioni tecniche e percorsi formativi, valorizzando competenze e professionalità interne. Il secondo aspetto, strettamente collegato al primo, richiama il principio dell'autonomia tecnologica delle regioni in relazione alla gestione dei propri sistemi informativi, su cui molte regioni hanno investito in particolare dagli anni Duemila.¹⁵ Con specifico riferimento al procedimento legislativo, per esempio, l'Appendice suggerisce di privilegiare i *software* open source oggi disponibili, sia per la strutturazione automatica degli atti normativi che per l'estrazione automatica di riferimenti legislativi e giurisprudenziali;¹⁶ sia pre come editor redazionali. In definitiva, se necessario, il documento ribadisce il collegamento logico-funzionale tra la standardizzazione dei testi normativi e il principio di certezza del diritto, che orienta e condiziona tutte le attività per il miglioramento della qualità formale e sostanziale degli atti normativi, compresa l'attività istituzionale di comunicazione legislativa, cui non a caso la nuova edizione del Manuale dedica uno spazio specifico nell'Appendice IV.¹⁷

La raccomandazione ai legislatori è, dunque, anzitutto quella di “non disattendere le regole di tecnica legislativa, se non in casi strettamente necessari, per non vanificare proprio i benefici derivanti dal ricorso all'informatica nella gestione dell'intero flusso informativo; e di condividere i programmi già usati e più performanti”, anche mediante il ricorso alle formule standardizzate proposte nell'Appendice V”¹⁸.

L'Appendice sugli strumenti informatici tratta anche dei possibili usi delle applicazioni di intelligenza artificiale (IA) a supporto della decisione legislativa¹⁹, con un approfondimento sia generale su origine ed evoluzione dell'IA, sia più specifico cioè relativo alle attività redazionale e di gestione documentale a carico delle assemblee legislative. Sono menzionate in particolare le ricerche nel campo della linguistica computazionale (algoritmi di riconoscimento vocale combinati con algoritmi adattativi di tipo statistico inferenziale), che promettono risultati nel

¹⁵ Per una ricostruzione, sia consentito rinviare a M. PIETRANGELO, *Internet nella legislazione regionale, tra organizzazione amministrativa e promozione dei diritti sociali: bilanci e prospettive*, in [Diritti Regionali](#), n. 3, 2019, 1-23.

¹⁶ Per la strutturazione automatica degli atti normativi in lingua italiana, cfr. IGSG Marker; e per l'estrazione automatica di riferimenti legislativi e giurisprudenziali da testi in lingua italiana, cfr. IGSG Linkoln 3. Per la descrizione e documentazione dei *software*, si rinvia a L. BACCI, [IGSG Marker](#) e [IGSG Linkoln 3](#).

¹⁷ Il principio di certezza è espressamente richiamato nel *Preambolo* del Manuale: “10. I criteri appena enunciati non sono espressione di ideali estetici o di modelli formali, ma sono strumenti per garantire la qualità della legislazione e con essa il fondamentale principio della certezza del diritto.”; e “10 bis. Al principio di certezza del diritto è riconducibile anche l'attività di comunicazione legislativa, mediante cui i legislatori informano la cittadinanza sui contenuti principali dell'atto normativo adottato. Ne discende che a questi criteri generali deve rispondere anche la redazione di testi informativi sintetici (“schede informative”), volti ad assicurare la più diffusa comunicazione del messaggio”. Il principio 10-bis è stato introdotto nella quarta edizione.

¹⁸ Manuale, Appendice III, 164-165.

¹⁹ Su cui v. il rapporto CAMERA DEI DEPUTATI – COMITATO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare*, febbraio 2024.



campo dello sviluppo di *software* di dettatura testi, che già oggi presentano tassi elevati di accuratezza, e che in prospettiva potrebbero essere di supporto al *drafting* legislativo (per i testi a fronte e i testi coordinati, per la preliminare analisi tecnico-normativa). E “almeno in linea teorica” si reputa “possibile immaginare di utilizzare una funzione generativa di intelligenza artificiale per ideare o abbozzare un testo di natura normativa, che può in seguito essere utilizzato dagli esperti per render più breve il processo di redazione di un qualsiasi atto, purché a valle di questo processo artificiale di redazione normativa resti ferma valutazione finale dell’intelligenza umana”²⁰.

3. Verso un manuale regionale “sulle (tutte le) tecniche normative”?

Il raccordo tra la “tecnica redazionale” e le altre tecniche sul *drafting* sostanziale non è certo nuovo dal punto di vista teorico, tutt’altro. Lo è però nella pratica istituzionale, perché “positivizza” il principio di pluralità e unità delle tecniche normative in una guida che nasce e vive *con le e nelle* assemblee, le quali così facendo riconoscono che una legge più chiara e comprensibile non è soltanto *in astratto* più certa, ma è anche più facilmente attuabile, meno contestabile e pure meno onerosa. Perché il legislatore, che accetta di ridurre il proprio assolutismo linguistico, si farà capire dalla sua comunità, ma anche dalle altre istituzioni pubbliche che nell’esercizio delle proprie funzioni inevitabilmente “dipendono” dal piano linguistico superiore della legge. Vi sono cioè punti di contatto e di intersezione tra le fonti e quindi tra i relativi piani linguistici, che s’intersecano anche in un rapporto di dipendenza gli uni dagli altri. Se, dunque, l’atto normativo “sta sopra” le altre fonti, anche il suo linguaggio “starà sopra” gli altri, cioè sopra i linguaggi dei cosiddetti atti subordinati, per i quali si ricorre a metalinguaggi. Questi ultimi sono quindi linguaggi di secondo grado, derivati dal primo, che ne determina i contenuti, e che nel piano linguistico superiore dovranno trovare precisione tecnica e chiarezza. Così che, se la legge è oscura, non potrà essere capita, né attuata, né interpretata²¹. Questa problematica interdipendenza tra piani linguistici-fonti e funzioni-

²⁰ Manuale, Appendice III, 168.

²¹ Su tale profilo, sia consentito rinviare a M. PIETRANGELO, *Gli usi linguistici del legislatore statale nella produzione normativa recente: prime considerazioni*, in [Osservatorio sulle fonti](#), n. 2, 2020, 815-828. Sulla precisione del linguaggio tecnico normativo, v. ampiamente N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016; e le importanti parole di G. SILVESTRI, *Relazione conclusiva*, in [Rivista AIC](#), n. 2, 2023, 250-255, secondo cui “Oggi si sente ripetere molto spesso – ed anche in questo convegno ci sono stati forti e qualificati echi di questo orientamento – che il linguaggio delle leggi e delle pronunce giudiziarie deve essere chiaro e comprensibile per tutti. Molto giusto e sarebbe ora che legislatore e giudici prendessero in seria considerazione tali consigli. Non mi sembra superfluo tuttavia ribadire che la comprensibilità non dovrebbe mai andare a scapito della precisione, giacché da quest’ultima deriva in gran parte l’efficace tutela dei diritti. Può esservi chiarezza senza precisione? Non lo credo.” (251).



poteri è ben evidenziata nell'importante [sentenza n. 110/2023](#) della Corte costituzionale, laddove si dice che l'irrimediabile oscurità di una norma, lesiva del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., produce conseguenze non *soltanto* sul piano sostanziale dei diritti dei consociati, ma anche sul piano funzionale dell'ordinamento costituzionale.²² In un'epoca di sovraccarico regolatorio, il linguaggio torna ad essere determinante per rendere più certo il diritto, come sottolinea Irti, anche in virtù di una "normatività propria della lingua, che ci stringe tutti e rende possibile il reciproco comunicare e intendersi. Che perciò, osservando la separazione dei poteri, tutela le attese e rende possibile il calcolo giuridico dei nostri atti e delle loro conseguenze"²³.

Né pare che l'innesto *nel* Manuale di suggerimenti e proposte sulla fattibilità della legge si ponga in contrasto con l'impostazione storica, la quale mirava precipuamente a valorizzare la tecnica redazionale, senza tuttavia escludere la possibilità di un successivo e progressivo

²² [Corte costituzionale n. 110/2023](#): "(...) deve più in generale ritenersi che disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost. (...) Una norma radicalmente oscura, d'altra parte, vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei poteri; e crea inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost." (Diritto 4.3.3.). Sottolinea questo profilo, P. COSTANZO, [Ancora un \(notevole\) avanzamento nella giustiziabilità del drafting legislativo](#), in questa [Rivista](#), 2023/II, 461. Sulla sentenza, tra i molti, v. S. SCAGLIARINI, [La Corte e la tecnica legislativa](#), [ivi](#), 2023/III, 832-842; F. PALAZZO, *La legge "radicalmente oscura" al vaglio della Corte Costituzionale: profili penalistici (e non solo)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2023, 1050-1057; T.F. GIUPPONI, *La legge "chiaramente oscura" e il giudizio di legittimità costituzionale, tra ragionevolezza e certezza del diritto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n.3, 2023, 1232-1242; A.G. ARABIA, *La legge oscura. Come e perché è incostituzionale*, in [Osservatorio costituzionale](#), n. 2, 2024, pp.152-166.

²³ N. IRTI, *Le ragioni del tema*, in G. Lattanzi, M. Maugeri, G. Grasso (a cura di), *Il giudice e lo Stato di diritto*, Milano, Giuffrè, 2024, 7-12, 11-12. Sul linguaggio giuridico, la letteratura è estesa. Per una introduzione, v. P. FIORELLI, *Per un vocabolario giuridico italiano*, in *Lingua nostra*, VIII. 1947, 68-108, Id., *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008; U. SCARPELLI, *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Edizioni di Comunità, 1976; T. De Mauro, M.E. Piemontese, M. Vedovelli (a cura di), *Leggibilità e comprensione. Atti dell'incontro di studio*, Roma, Istituto di Filosofia, Villa Mirafiori, 26-27 giugno 1986, n. spec di *Linguaggi*, n. 3, 1986; M. CORTELAZZO, *Lingua e diritto in Italia: il punto di vista dei linguisti*, in L. Schena (a cura di), *La lingua del diritto: difficoltà traduttive, applicazioni didattiche*. Atti del primo convegno internazionale, Milano 5-6 ottobre 1995, Roma, 1997, 35 ss.; Id., *Lingua e linguaggi tecnici*, in [Rivista AIC](#), n. 3, 2023, 99-107, B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, 2001; R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Bologna, seconda ed. 2006; P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, 2008; N. MARASCHIO, *Lingua e diritto: qualche questione di metodo*, in R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma, Camera deputati, 2012, 29-34; R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa, Pisa University Press, 2013; P. Caretti, R. Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi. VIII giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna). Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa, Pisa University Press, 2016; G. Melis, G. Tosatti (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2021; R. GUALDO, *Il linguaggio del diritto*, in R. GUALDO, S. TELVE, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, 2021, 411 ss.; E. Piemontese (a cura di), *Il dovere costituzionale di farsi capire*, Carocci, Roma, 2023.



raccordo con gli strumenti del *drafting* sostanziale²⁴. Si consideri poi che il Manuale delle regioni si è distinto dalle “circolari di *drafting*” ad uso del legislatore statale per la maggiore ampiezza delle questioni trattate e delle soluzioni proposte: un apparato tendenzialmente esaustivo di “regole certe, chiare e condivise che garantiscano l'uniformità nella elaborazione dei testi”²⁵, che ambiva a porsi sul piano istituzionale come uno strumento il più possibile completo a supporto di *tutti* i legislatori. L'evoluzione odierna del Manuale con l'apertura alle procedure sulla “fattibilità della legge” può leggersi, dunque, come un naturale sviluppo di quel percorso originario. E anzi proprio quel nucleo composto dalle regole e raccomandazioni per la redazione del testo normativo si propone oggi come il punto di raccordo delle diverse soluzioni praticabili per migliorare la qualità dell'atto anche sotto il profilo della sua adeguatezza rispetto a obiettivi e risultati attesi. Recuperando ancora la suggestione di Irti, il linguaggio diventa così la leva potente attorno a cui ancorare ogni pratica migliorativa della legge²⁶.

3.1. *Nell'attesa di un “manuale nazionale unificato” sulle tecniche di redazione dei testi normativi*

Come noto, a livello nazionale il percorso per l'armonizzazione delle regole di *drafting* risulta ancora incompiuto.

Quando venne adottato il Manuale nel 1991, l'intento dichiarato era di metterlo a disposizione oltre che dei Consigli, anche di Giunte, Camera, Senato e Presidenza del Consiglio dei ministri con un invito ad adottarlo “affinché lo stesso testo sia utilizzato presso tutte le assemblee legislative”²⁷.

Così non fu, e i legislatori procedettero separatamente e - come noto - a livello statale nel 2001 sono state adottate le *Lettere circolari sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, in identico testo dai Presidenti di Camera, Senato e Presidenza del Consiglio²⁸. Solo nel 2007 i legislatori si sono “accordati” per “unificare i

²⁴ Sul punto, C. DEODATO, *Le ragioni di nuove istruzioni*, cit.

²⁵ *Presentazione* della Terza edizione del Manuale, 2007, 12, nella quale permane il riferimento alla “distinzione tra le nozioni di “tecnica legislativa” (propriamente riferita alla corretta redazione del testo normativo) e “tecniche legislative” (comprensiva dell'analisi delle procedure; dell'adeguatezza dell'atto e della verifica della sua efficacia).” (nota 1, 10)

²⁶ N. IRTI, *Le ragioni del tema*, cit.

²⁷ *Presentazione* della Terza edizione del Manuale, 2007, 13.

²⁸ Per un commento, a vent'anni dalla loro adozione, v. AA.VV., *Le circolari di drafting, vent'anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento*, cit.



manuali statali e regionali in materia di *drafting* dei testi normativi”²⁹, ma anche quell'impegno è stato disatteso³⁰. Non è questa la sede per ripercorre le ragioni della mancata armonizzazione, ma certamente l'impegno condiviso nel 2007 risulta quantomeno ancora congelato alla luce di due fatti recenti: per le regioni, l'aggiornamento del Manuale di cui qui si tratta; per il Senato, la ripubblicazione (ristampa) delle *proprie* circolari sulla formulazione tecnica dei testi legislativi e sulla istruttoria in commissione³¹. Entrambe queste iniziative corrispondono alla comune esigenza di aggiornamento di regole inadeguate, perché da tempo superate in via di prassi. Questa esigenza – per il caso delle regioni – ha trovato una prima parziale risposta nelle novità del Manuale; mentre per le circolari del Presidente del Senato, confermate nella versione del 2001, essa trova quantomeno conferma nelle note redazionali con cui gli uffici evidenziano l'esistenza di nuove prassi consolidate. Una soluzione ingegnosa e apprezzabile, quest'ultima, che non aggiorna i testi, e che anzi potrebbe forse porre qualche problema, anche solo in relazione all'attività del Comitato della legislazione che “si esprime (...) sulla qualità dei testi, con riguardo (...) alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione”³², usando come parametro anche le regole codificate nelle suddette circolari (laddove *superate* dalle... note sulle prassi correnti)³³.

²⁹ Cfr. l'articolo 14 (Drafting normativo) dell'*Accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione*, adottato il 29 marzo 2007 dalla Conferenza unificata. Sull'Accordo del 2007, v. G. CARPANI, *Qualità della normazione dopo la riforma del Titolo V Cost.: un obiettivo condiviso fra livelli di governo (l'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 29 marzo 2007)*, in *Quaderni regionali*, n. 3, 2007, 751-800. Sull'esigenza di “ravvicinamento” tra i diversi manuali, v. M. CARLI, *Le buone regole: il consenso c'è, ma i fatti seguiranno?* in federalismi.it, 25 luglio 2007; per una ricostruzione puntuale e ragionata di tale percorso, v. L. TAFANI, F. PONTE, *Le tecniche legislative statali, regionali e dell'Unione europea a confronto. Per un auspicabile ravvicinamento*, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2022, 447-497.

³⁰ G. TARLI BARBIERI, *Una nuova stagione*, cit., scrive di un impegno “colpevolmente inattuato” (30).

³¹ V. la circolare 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi; e la circolare 10 gennaio 1997, sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, ripubblicate in SENATO DELLA REPUBBLICA, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, Roma, 2024.

³² Regolamento del Senato della Repubblica, articolo 20-bis (Comitato per la legislazione), comma 5. *Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.* Sull'attività del Comitato, v. F. MICARI, *L'introduzione del Comitato per la legislazione al Senato: commento al nuovo articolo 20-bis del Regolamento*, in Osservatorio costituzionale, n. 5, 2022, 72-96, che mette bene in evidenza alcune significative differenze tra le funzioni del Comitato istituito in Senato e quello che opera da tempo presso la Camera dei deputati.

³³ In Senato il Comitato esprime pareri su *tutti* i disegni di legge discussi in Assemblea o in Commissione deliberante Sull'attività del Comitato, v. F. MICARI, *L'introduzione del Comitato per la legislazione*, cit., che mette bene in evidenza alcune significative differenze tra le funzioni del Comitato istituito in Senato e quello che opera da tempo presso la Camera dei deputati.



Gli attuali percorsi restano, dunque, separati. Ma nel futuro non sono da escludere nuove iniziative almeno per un riavvicinamento dei diversi manuali, fermo restando l'obiettivo più sfidante di un manuale interistituzionale³⁴.

4. Per concludere

Nel quadro sopra tratteggiato, l'aggiornamento del manuale regionale convince quantomeno per aver risposto all'esigenza di aggiornamento delle regole manifestata dalle assemblee legislative e dagli uffici, che svolgono un fondamentale ruolo di verifica e adattamento delle regole medesime; e per aver agganciato alle raccomandazioni sulla scrittura alcune delle più convincenti pratiche del *drafting* sostanziale. Così facendo, l'attività redazionale - non di rado ancora considerata "espressione di ideali estetici o di modelli formali"³⁵ - recupera centralità, prestigio e responsabilità, visto che i suggerimenti sugli usi della lingua, "di cui il diritto è fatto"³⁶, lo accompagnano in tutto il suo ciclo di vita. Non sarà forse la lingua a salvare lo Stato di diritto, ma certamente essa può valere da primo argine alle forme di incomunicabilità assoluta e di tirannia linguistica dei legislatori³⁷, per costruire un diritto almeno un poco più chiaro e più certo.

Il cammino è ancora lungo, ma molti e importanti sono i traguardi raggiunti. Si pensi solo alla positivizzazione del requisito della "chiarezza degli atti", che oggi è *per legge* criterio trasversale e unificante dei diversi testi del diritto, dai testi normativi a quelli amministrativi, dagli atti processuali ai testi della comunicazione istituzionale³⁸, o agli "innovativi" argomenti

³⁴ Di "auspicabile ravvicinamento" parlano L. TAFANI, F. PONTE, *Le tecniche legislative statali*, cit. Si augura la ricostituzione del comitato paritetico tra le assemblee legislative nato con il protocollo d'intesa del 2007, V. DI PORTO, *Memoria per l'audizione nell'ambito della "Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa"*, Comitato per la legislazione, Senato della Repubblica, 16 gennaio 2024, 1-9, secondo cui tale comitato "una sperimentazione tanto misconosciuta quanto interessante e proficua di dialogo e condivisione tra i rappresentanti delle Assemblee legislative, ritagliandosi un ruolo sia in progetti formativi sia per il rafforzamento del programma *Normattiva*. Potrebbe essere una sede utile anche per un ragionamento condiviso tra tutte le assemblee legislative circa la qualità della legislazione e la circolarità tra momento valutativo e momento decisionale, anche valorizzando l'esperienza regionale delle clausole valutative e la sua traslazione nelle Camere, con le opportune messe a punto" (9).

³⁵ Preambolo del Manuale, principio 10, cit.

³⁶ M. CORTELAZZO, *Lingua e diritto in Italia*, cit.: "Il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua" (36).

³⁷ Scrive ancora N. IRTI, *Le ragioni del tema*, cit.: la "positività, giuridica e linguistica, solleva un argine contro rotture fideistiche" (12); e ancora: "lo Stato di diritto, che non voglia precipitare nel buio mistico delle credenze o nello spocchioso soggettivismo dei giudicati, ha bisogno di salvarsi e durare come *Stato della razionalità linguistica*, sicché i giudici, nel soggiacere al diritto, siano custodi della legalità espressiva, e si facciano garanti del nostro capire e intenderci entro il vincolo della comune società" (*ivi*).

³⁸ Di seguito l'elenco delle norme (corsivi aggiunti) per cui la chiarezza è parametro per la produzione di atti giuridici. Per gli atti normativi, l'art. 14 *bis* (*Chiarezza dei testi normativi*) della legge n. 400/1988 (legge



della Consulta nella già ricordata [sentenza n. 110 del 2023](#)³⁹. Ma è questo anche un tempo di grande incertezza, per via delle rilevanti proposte di modifica del nostro ordinamento costituzionale, già provato da una “cattiva” modalità di produrre le norme, che ha “contribuito non poco alla sensibile riduzione del ruolo del Parlamento nel sistema istituzionale, che è davanti agli occhi di tutti”⁴⁰. Un quadro complesso, in cui la vigilanza resta alta, e nel quale l’aggiornamento del Manuale per le regioni appare come una piccolissima tessera del mosaico⁴¹. Eppure, pur piccola, essa può forse contribuire a riportare al centro del discorso pubblico la qualità (non solo redazionale) degli atti normativi e più in generale dei modi della produzione normativa.

sull’attività del Governo), le cui disposizioni “2. (...) costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito”. Per i testi dei siti web istituzionali sei soggetti pubblici, l’art. 53 (Caratteristiche dei siti) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), secondo cui “1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di (...) completezza di informazione, *chiarezza di linguaggio*, affidabilità semplicità di consultazione (...)”; e l’art. 43 (Responsabile della trasparenza) del d.lgs. n. 33/2013 (cosiddetto “decreto trasparenza”) per cui “1. (...) Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la *chiarezza* e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate (...)”. Per gli atti processuali, l’art. 3 (Dovere di motivazione e sinteticità degli atti) del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) secondo cui “2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera *chiara e sintetica*” e l’art. 21 (Libertà di forme. *Chiarezza* e sinteticità degli atti) del codice di procedura civile, la cui rubrica è stata integrata nel 2022 col riferimento a chiarezza e sinteticità).

³⁹ Su cui v., *supra*, la nota 23.

⁴⁰ N. LUPO, *Memoria per l’audizione nell’ambito della “Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa”*, Comitato per la legislazione, Senato della Repubblica, 18 marzo 2024, 12. Scrive l’A.: “Resto però convinto che l’effetto complessivo delle attuali modalità di produzione normativa sia assolutamente deleterio per la politica e per le istituzioni, oltre che per la qualità delle politiche pubbliche. E, elemento non marginale, credo altresì che tali modalità di produzione normativa abbiano contribuito non poco alla sensibile riduzione del ruolo del Parlamento nel sistema istituzionale, che è davanti agli occhi di tutti. In particolare, mi pare che le attuali modalità di produzione normativa pongano una serie di incentivi a favore dell’adozione di norme contingenti, frammentarie, destinate a durare poco, così accentuando il problema principale che oggi le democrazie contemporanee devono fronteggiare, che è quello dello short-termism, o ‘presentismo’” (12).

⁴¹ Riconosce l’innovatività della nuova edizione, ma sottolinea la scarsa disponibilità di mezzi a disposizione dei Consigli per dare attuazione alle nuove raccomandazioni, M. CARLI, *Memoria per l’audizione nell’ambito della “Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa”*, Comitato per la legislazione, Senato della Repubblica, 22 aprile 2024, 1-5, che “suggerisce” anche al Parlamento di seguire l’approccio appena adottato dalle regioni. L’A. scrive: “I Consigli regionali, oggi, non hanno uffici e personale in grado di fare tutto questo. Se invece Senato e Camera vorranno così integrare il loro manuale, non dipenderebbero più dall’esecutivo per il miglioramento della qualità della normazione.” (5). A proposito della applicazione delle regole del manuale, e dei pochi a mezzi a disposizione delle regioni, si ricorda che alcune Regioni hanno previsto nel proprio Statuto l’istituzione di un Comitato per la legislazione (ad es., 2005, Statuto Regione Piemonte, artt. 48-76; 2007, Statuto Regione Abruzzo, art. 27; 2014, Statuto Regione Molise, art. 31), sulla falsariga dei medesimi organi parlamentari, benché in rari casi istituito (in Piemonte, il [Comitato risulta insediato a fa data dal 15 gennaio 2011](#)).